

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.11.2002 N. 1297

Rinnovo autorizzazione regionale esercizio attività estrattiva cava di marmo portoro denominata "Cava Castellana" in Comune di La Spezia, della Ditta Portoro Frediani di Borghini Andreino, con sede in La Spezia, Via Spallanzani, 9.

pag. 5378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.11.2002 N. 1299

Proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità della grandinata del 24 settembre 2002 nella Provincia di Imperia, delimitazione del territorio danneggiato, specificazione tipo provvidenze da concedere e quantificazione del danno. pag. 5379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.11.2002 N. 1307

Procedura di V.I.A. regionale ex l.r. n. 38/98. Progetto di impianto chimico-fisico per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non - Scilla S.r.l. - Cairo Montenotte (SV). Parere positivo con prescrizioni. pag. 5380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.11.2002 N. 1317

Decreto del Ministero della Salute 27.9.02 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della L. 8.8.02 n. 178". Prime indicazioni attuative. pag. 5380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.11.2002 N. 1351

Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico Ambito 19 - Cinque Terre. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99. pag. 5382

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.11.2002 N. 1352

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Torrente Sturla dell'Ambito 14 - Bisagno. Parere ai sensi dell'art.97 comma 8 della l.r.18/99. pag. 5387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.11.2002 N. 1353

Piano di bacino stralcio per il rischio idrogeologico dell'ambito 16 - Entella. Parere ai sensi dell'art. 97, comma 8, della legge regionale 18/1999. pag. 5391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.11.2002 N. 193

Rilascio permesso per ricerche di acque naturali termali denominato "Fiascherino" nel Comune di Lerici (La Spezia). Hotel Fiascherino di Fiori Cimate Carlo (cod. fisc. FRCCRL55M24E542Z). pag. 5399

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO, FIERE E MERCATI 11.11.2002 N. 1183

Erogazione dei contributi "una tantum" a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione

dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge n. 398/1976 (Euro 180.759,91). pag. 5400

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI EUROPEI
11.11.2002 N. 2367**

PIC Interreg 3 A 2000/2006 (Alcotra) - Comitato di programmazione del 5 luglio 2002 finanziamento dei progetti approvati. Impegno quota di acconto di euro 53.667,80 sul cap.9353 (Stato) e di euro 4.151,20 sul cap. 9352 (Regione). pag. 5405

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
12.11.2002 N. 2399**

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di pietra del finale denominata "Boragni" in Comune di Orco Feglino (Savona), della Ditta Paolo Arata & C. S.p.A. pag. 5407

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Busso Claudio, Daniele Riccardo. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 5407

ORDINANZA DEL DIRIGENTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO ESPROPRI - CONTRATTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 16.11.2002 N. 4108

Procedura espropriativa promossa dal Comune di Pietra Ligure - Costruzione campo sportivo in località Crocetta. Ordinanza di versamento dell'indennità di esproprio. pag. 5408

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 31.10.2002 N. 3911

L.E. n. 474 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di Linee Elettriche Aeree A 132 Kv per allacciamento C.P. "Sassello" e nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT denominata Sassello nel territorio del Comune di Sassello. Ditta: E.N.E.L. Distribuzione - Direzione Liguria - Genova. pag. 5408

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.11.2002 N. 4063

Richiedente: Comune di Casanova Lerrone. Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Casanova Lerrone - Località Ascensione. Rif. 2073/D. pag. 5409

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.11.2002 N. 586

Deroga n. 294. Domanda d'acqua: Canale S. Michele. Domanda della Ditta: Bernardini Piero e Zangani Maria Angela, inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su terreno di proprietà ubicato in località Via Camponesto del Comune di Sarzana.

pag. 5409

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA SERVIZI AGRARI DELLA COMUNITÀ MONTANA INGAUNA 21.10.2002 N. 8

L.R. 21.07.1983 n. 30, art. 1, comma c. Richiedente: Lo Manto Enza. Richiedente di autorizzazione per l'impianto di vivaio e vendita di piante in Comune di Albenga. Riferimenti Catastali: Reg. Pontelungo inf. 15/2 Albenga F. 22 mapp. 14 (parte).

pag. 5410

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA SERVIZI AGRARI DELLA COMUNITÀ MONTANA INGAUNA 21.10.2002 N. 10

L.R. 21.07.1983 n. 30, art. 1, comma c. Richiedente: Florimar-Moreno Sabina Srl. amm Moreno Mauro. Richiesta di autorizzazione per la vendita di piante parti di piante e sementi. Comune di Villanova d'Albenga. Riferimenti Catastali: Via Martiri della Libertà, 1.

pag. 5410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.11.2002

N. 1297

Rinnovo autorizzazione regionale esercizio attività estrattiva cava di marmo portoro denominata "Cava Castellana" in Comune di La Spezia, della Ditta Portoro Frediani di Borghini Andreino, con sede in La Spezia, Via Spallanzani, 9.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di marmo portoro denominata "Cava Castellana" in Comune di La Spezia (La Spezia), alla Ditta Portoro Frediani di Borghini Andreino (Cod. Fisc. BRGNRN23E25B832W), con sede in La Spezia (La Spezia), Via Spallanzani, 9, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m. ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999 ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi

all'Amministrazione competente in materia ambientale.

- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 18 settembre 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 7) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
 - c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di La Spezia, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
 - d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.11.2002

N. 1299

Proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità della grandinata del 24 settembre 2002 nella Provincia di Imperia, delimitazione del territorio danneggiato, specificazione tipo provvidenze da concedere e quantificazione del danno.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

– di proporre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 14.2.1992, n. 185 modificata con Decreto-Legge n. 200 del 13.9.2002, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità della grandinata del 24 settembre 2002 che ha provocato danni alle produzioni e alle strutture delle aziende agricole ricadenti nei territori della Provincia di Imperia così delimitati:

- Bordighera

- Censuario di Sasso: foglio n. 1 (parte) dello stesso censuario;

- Censuario di Borghetto S. Nicolò: foglio n. 1 (parte) dello stesso censuario;

- Perinaldo: foglio n. 11 (parte) - 20 dello stesso censuario;

- Seborga: foglio n. 1 - 2 - 4 dello stesso censuario;

- Soldano: foglio n. 3 dello stesso censuario;

- Vallebona: tutti i fogli dello stesso censuario;

– di concedere, alle aziende agricole danneggiate e ubicate nel territorio suddetto, in caso di riconoscimento del carattere di eccezionalità

della grandinata del 24.9.2002, le provvidenze previste dalla Legge 185/92 modificata con Decreto-Legge n. 200 del 13.9.2002, di seguito specificate:

Produzioni:

- art. 1, comma 2 lett. a);

- art. 1, comma 2 bis;

Strutture aziendali:

- art. 1, comma 2 lett. c);

- di quantificare in complessive E. 4.079.392,00 il danno alle produzioni e alle strutture così come accertato dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole Sede Provinciale di Imperia come risulta dalla nota prot. n. 6993 del 24/10/2002 come di seguito specificato:

- Produzione E. 3.049.392;

- Strutture E. 1.030.000;

- di stabilire che le domande potranno essere presentate al Servizio Ispettorato Funzioni Agricole Sede Provinciale di Imperia a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e di individuazione delle zone interessate;

- di stabilire altresì che, qualora non dovesse intervenire da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche in discorso, tutte le domande eventualmente pervenute sono da considerarsi non produttive di effetti e saranno archiviate;

di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.11.2002

N. 1307

Procedura di V.I.A. regionale ex l.r. n. 38/98. Progetto di impianto chimico-fisico per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non - Scilla S.r.l. - Cairo Montenotte (SV). Parere positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto presentato dalla Soc. Scilla s.r.l. per il progetto di un impianto chimico-fisico per rifiuti pericolosi e non pericolosi a Cairo Montenotte, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere previsto un pozzetto di raccolta a valle del trattamento chimico-fisico con l'analisi in continuo di conducibilità da tarare sulla base delle sperimentazioni condotte sui diversi tipi di reflui,
 - b) i compressori dovranno essere mantenuti a regime normale di funzionamento, con riguardo al periodo notturno, in quanto con l'impianto a massimo regime di funzionamento risulta superato il limite di legge,
 - c) dovrà essere effettuato un programma di rilevamenti dell'impatto acustico, con il nuovo impianto in funzione, per la verifica del rispetto dei valori di legge, con particolare riferimento al periodo notturno.
2. di raccomandare che nell'ambito della Conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 e 28 del d. lgs 22/97 la Provincia di Savona ed il Comune di Cairo Montenotte, per quanto di rispettiva competenza, definiscano l'ulteriore piano di bonifica per la rimozione di eventuali situazioni di inquinamento localizzato, la tempistica conseguente ed i valori di riferimento

ritenuti opportuni anche in relazione alla destinazione d'uso dell'area,

3. di dare atto che la pronuncia positiva di V.I.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta l.r. n. 38/98, avrà una validità di 3 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. e che verrà comunicata dal proponente al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.11.2002

N. 1317

Decreto del Ministero della Salute 27.9.02 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della L. 8.8.02 n. 178". Prime indicazioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto e richiamato il Decreto del Ministero della Salute 27.9.02 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178" pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 249 del 23.10.02;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 8.7.02, n. 138 convertito con modificazioni con legge 8.8.02 n. 178, il Ministro ha, tra l'altro, provveduto a:

- redigere l'elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla classe A) di cui all'art. 8, comma 10 della L. 24.12.93, n. 537;
- abrogare il provvedimento della Commissione Unica del farmaco (CUF) del 4.12.01 e successive integrazioni e modificazioni, che agli allegati I e II elencava i farmaci aventi un ruolo "non essenziale" per i quali le Regioni potevano introdurre forme di partecipazione alla spesa ovvero prevederne l'esclusione dal regime di rimborsabilità;

Richiamata la propria deliberazione n. 163 del 20.2.02 ad oggetto "Art. 5 D.L. 347/01 . Tetti di spesa. Modalità di partecipazione alla spesa farmaceutica" con la quale, tra l'altro:

- ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18.9.01 n. 347, convertito con modificazione con Legge 16.11.01 n. 405, alla lettera A, del secondo punto del deliberato si sono introdotte forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sui medicinali individuati come "non essenziali" dall'abrogato provvedimento CUF del 4.12.01 e precisamente del:
 - 20% sui medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato I;
 - 50% sui medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato II;
- ai sensi dell'art. 4 del citato D.L. 347/2001, alla lettera B, del secondo punto del deliberato si è introdotta una quota fissa di partecipazione di 2 Euro per ogni medicinale erogato con oneri a carico del S.S.N. fino ad un massimo di 4 Euro per ricetta;

Dato atto che l'individuazione dei farmaci erogabili con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale è direttamente riconducibile alle competenze statali in ordine alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza;

Preso atto che a seguito dell'abrogazione del provvedimento CUF del 4.12.01 è venuta di fatto meno la classificazione di "medicinali aventi un

ruolo non essenziale" e conseguentemente i farmaci elencati agli allegati I e II dello stesso sono stati ora collocati nella classe dei farmaci essenziali (classe A) ovvero nella classe dei medicinali totalmente a carico degli assistiti (classe C);

Evidenziato come, pertanto, siano venuti meno i presupposti giuridici per l'erogazione dei suddetti farmaci, precedentemente classificati come "non essenziali", con quote percentuali di partecipazione alla spesa del 20% e del 50% a carico degli assistiti secondo quanto previsto alla lett. A) della richiamata deliberazione n. 163 del 20.2.02;

Precisato come nulla venga invece modificato per quanto attiene alla quota fissa di partecipazione prevista alla lett. B) del secondo punto del deliberato del predetto provvedimento n. 163/02;

Ridadito di riservarsi una valutazione complessiva dell'incidenza della partecipazione alla spesa farmaceutica, con particolare riferimento all'impatto sulle categorie più deboli, da effettuarsi anche alla luce della ristrutturazione definitiva del prontuario farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale prevista entro il 30.11.02 (art. 4 del più volte citato D.M. 27.9.02);

Visto e richiamato il decreto del Direttore Generale della "Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza" ad oggetto "Chiarimenti al D.M. 27.9.2002" reso disponibile sul sito del Ministero della Salute e di imminente pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana;

Dato atto che il predetto decreto fornisce, tra l'altro, chiarimenti sulla decorrenza, sulle modalità applicative del Decreto Ministeriale 27.9.02, nonché l'elenco dei medicinali riclassificati in classe C) a carico degli assistiti;

Rilevato, infine, che il Decreto Ministeriale 27.9.02 prevede la prescrivibilità a carico del S.S.N. dei cortisonici per uso topico, limitatamente a patologie gravi e croniche, solo su diagnosi e piano terapeutico di centri individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto, in via transitoria ed in attesa di meglio enucleare le patologie gravi e croniche alle quali genericamente rinvia il decreto, di individuare quali centri autorizzati alla diagnosi e alla predisposizione dei relativi piani terapeutici le

strutture e gli ambulatori di dermatologia delle Aziende sanitarie liguri, degli Ospedali convenzionali e degli Istituti scientifici e di ricerca;

Richiamati la propria Deliberazione n. 920 del 3.8.2001 e il Decreto del Dirigente del Servizio Affari Giuridici del Dipartimento Sanità n. 1678 del 1.8.2001 e successive modifiche con i quali sono state fissate le modalità di predisposizione, tenuta e trasmissione dei piani terapeutici;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Dipartimento Sanità

DELIBERA

- di dare atto che con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 27.9.2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8.8.2002 n. 178" sono venuti meno i presupposti giuridici per l'applicazione ai farmaci, precedentemente classificati dalla CUF come "non essenziali", delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti del 20 e del 50 per cento previste alla lettera A), secondo punto del deliberato del proprio provvedimento n. 163 del 20.2.02;
- di confermare le previsioni di cui alla lett. B) del 2. punto del deliberato del predetto provvedimento n. 163/02;
- di riservarsi una valutazione complessiva dell'incidenza della partecipazione alla spesa farmaceutica, con particolare riferimento all'impatto sulle categorie più deboli, da effettuarsi anche alla luce della ristrutturazione definitiva del prontuario farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale prevista entro il 30.11.02;
- di individuare, in via transitoria, quali centri autorizzati alla diagnosi e alla predisposizione dei piani terapeutici per l'erogazione - limitatamente alle patologie gravi e croniche - di cortisonici ad uso topico con oneri a carico del S.S.N., le strutture e gli ambulatori dermatologici delle Aziende Sanitarie Liguri, degli Ospedali convenzionati e degli Istituti scientifici e di ricerca.
- di stabilire che il presente provvedimento ven-

ga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.11.2002

N. 1351

Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico Ambito 19 - Cinque Terre. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

- l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;
- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.;

Premesso che

- il "Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico dell'Ambito 19 Cinque Terre" di cui trattasi è stato elaborato dalla Provincia di La Spezia con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 11 dicembre 2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al Piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di La Spezia n.14 del 25.2.2002 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art.97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Ammini-

strazione provinciale di La Spezia ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- la Provincia di La Spezia preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il Piano di cui si tratta, con nota prot. n. 30330 del 23 ottobre 2002, al Comitato Istituzionale;
- lo schema degli elaborati indicati nella normativa di Piano è il seguente:

Relazione generale

Piano degli interventi di mitigazione del rischio

Norme di attuazione e relativi allegati

Carta della suscettività al dissesto (pericolosità geomorfologica) Tav. 10

Carta delle aree inondabili (pericolosità idraulica) Tav. 9

Carta del rischio idrogeologico Tav. 12

Carta degli interventi Tav. 15

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

Carta dell'acclività dei versanti Tav. 1

Carta geolitologica Tav. 2

Carta geomorfologica Tav. 3

Carta idrogeologica Tav. 4

Carta dell'uso del suolo Tav. 5

Carta del Reticolo Idrografico Tav. 6

Carta delle aree storicamente inondate Tav. 7

Carta delle tracce delle sezioni idrauliche Tav. 8

Carta degli elementi a rischio Tav. 11

Carta dei sottobacini e sezioni di chiusura Tav. 13

Carta dei tratti indagati con verifiche idrauliche estese Tav. 14

Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

- nella seduta del 11 novembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione;

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nei bacini, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 967 del 5 settembre 2002;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato che

- il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il loro adeguamento da parte della Provincia;

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di

ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;

- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni del Piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/99, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di La Spezia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità dei piani ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia;

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

I di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico dell'Ambito 19 Cinque Terre", adottato dalla Provincia di La Spezia con D.C.P. n. 14 del 25.2.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'ap-

provazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 11 novembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

1. In relazione agli aspetti normativi si rileva la necessità di:

1.1 art.8 Distanze dai corsi d'acqua

– comma 4:

- esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua, che hanno formato oggetto di studio;

- ricondurre l'ultimo periodo dell'articolo al comma 4, cui si riferisce;

– comma 5 riformulare la norma prevista in tale comma come segue:

“L'Autorità competente può autorizzare, sentito il Comitato Tecnico Provinciale, nell'ambito dei centri urbani, interventi in deroga alle distanze indicate ai commi precedenti a condizione che si proceda in presenza di corsi d'acqua già tombinati, con sezioni sufficienti al deflusso in condizioni di sicurezza della portata di piena calcolata con tempo di ritorno duecentennale”.

1.2 art. 12. Individuazione e categorie di aree

– indicare in quale tavola risulta rappresentato l'alveo attuale individuato;

1.3 art.18. Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

– comma 1 eliminare l'articolo 17;

– comma 2 specificare quali siano le previsioni che impongono adeguamento da parte dei Comuni degli strumenti urbanistici; se non ci sono previsioni che impongano tale adeguamento tale comma non risulta necessario;

2. in relazione agli aspetti idraulici si rileva la necessità di:

2.1 inserire, in conformità ai criteri regionali, in fascia C le aree storicamente inondate esterne alle aree inondabili per T500 oppure specificare nel Piano la motivazione della loro esclusione (ad es. interventi che escludano il ripetersi dell'evento alluvionale nelle aree stralciate);

2.2 inserire almeno in fascia B* (norma di fascia B), concordemente ai criteri regionali, tutte le aree storicamente inondate riferite a tratti non indagati con verifiche idrauliche, ovvero specificare nel Piano la motivazione della loro esclusione;

2.3 rendere uniformi la carta degli interventi e il capitolo degli interventi di mitigazione del rischio, tenendo in particolare conto le indicazioni di dettaglio fornite nella relazione idraulica allegata alla versione del Piano esaminata in sede di apporto istruttorio;

2.4 T. Fegina - Rio delle Rocche verificare quale sia l'effettiva portata massima smaltibile dalle coperture. Nel caso risulti che la portata massima smaltibile è quella indicata in relazione, è necessario modificare di conseguenza il profilo di pelo libero relativo a tale portata e i profili di sfioro;

2.5 Canale Pastanelli stabilire se la strada in sinistra della copertura e parallela a questa ricada o meno in fascia ed eventualmente modificare la mappatura di conseguenza;

2.6 Rio Groppo

– stabilire se l'edificio in sponda destra di via Discovolo, subito a valle della chiesa, ricada o meno in fascia ed eventualmente modificare la mappatura di conseguenza;

– correggere la carta del rischio per il tratto a valle del rilevato ferroviario;

2.7 Vallone Riomaggiore mappare nella carta delle fasce gli edifici indicati dalla relazione oppure specificare la ragione per cui, pur ritenendoli interessati dall'inondazione, non sono stati inseriti in fascia;

2.8 Canale Vernazza verificare la mappatura

delle aree inondabili in corrispondenza di Piazza dei Caduti (sez. 1) in quanto il profilo idraulico mostra la sua inondabilità a T50 ma l'area risulta mappata in fascia C;

3. in relazione agli aspetti geologici si rileva la necessità di:

3.1 verificare puntualmente, relativamente alla Frana in località Rodalabìa, la corrispondenza tra la perimetrazione riportata nella carta geomorfologica, dove la stessa viene definita frana quiescente, e la carta derivata relativa alla "Suscettività al dissesto dei versanti", dove alla stessa area viene attribuita, oltre che suscettività alta (P3) anche suscettività media (P2) e suscettività bassa (P1) in contrasto con le caratteristiche della frana stessa;

4. ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi, che possono comportare approfondimenti oggettivamente non realizzabili a breve, potrà essere ottemperato, da parte della Provincia, anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, dando atto in ogni caso, nella relazione al Piano approvato, che gli elaborati relativi saranno oggetto entro il termine suddetto degli approfondimenti, integrazioni ed adeguamenti indicati nel parere vincolante al fine delle verifiche del caso copia degli elaborati, come sopra modificati, dovrà essere trasmessa, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino;

4.1 adeguare il Piano ai criteri informatici regionali;

4.2 Rio Groppo

– rivedere i calcoli idraulici laddove permangano velocità fisicamente troppo elevate, specie in corrispondenza di numeri di Froude indicativi di corrente lenta;

– verificare le analisi idrauliche che individuano la sezione 18 come sezione di esondazione (come desumibile dagli allegati idraulici, profilo di sfioro), motivando tale situazione oppure rivedendo opportunamente le verifiche idrauliche;

4.3 Canale di Vernazza valutare la possibilità

di estendere le fasce di inondabilità più a monte della sez. 36, in quanto si riscontrano insufficienze alla T50 di alcuni attraversamenti;

4.4 T. Ruffinale produrre una verifica della tombinatura, sottostante il campo sportivo, insufficiente, descritta in Relazione e che causa l'allagamento del campo da calcio, specie in considerazione dell'intervento previsto a carico di tale tombinatura;

4.5 Rio delle Rocche rivedere la mappatura delle aree inondabili, con particolare riferimento al dilagare dell'inondazione lateralmente alla tombinatura;

4.6 Considerando la particolare criticità di alcune aree del bacino, soprattutto in relazione alla intensa frequentazione turistica dei sentieri presenti nel Parco delle Cinque Terre, dovranno essere realizzati studi di dettaglio finalizzati alla messa in sicurezza delle aree in questione.

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

1. art.8 Distanze dai corsi d'acqua

considerato che la possibilità, in presenza di tombinature, di autorizzare deroghe alle distanze previste non risulta in contrasto con i criteri regionali si suggerisce comunque di considerare attentamente il rischio residuale connesso alla presenza di una tombinatura seppur verificata;

2. art. 12 Individuazione e categorie di aree

verificare l'opportunità di inserire la nota n. 8;

3. art. 14 Fasce di inondabilità

comma 2 lettera c) si suggerisce di eliminare l'ultima frase che risulta ripetuta;

4. art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua)

si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

5. esplicitare in Relazione il significato dei profili, specie quelli sotto le coperture, che allo stato attuale appaiono indicativi della tendenza del pelo libero e non rappresentativi della situazione reale che si instaura;
6. indicare l'andamento dei presidi arginali nei profili di rigurgito e il livello di pelo libero nelle sezioni trasversali, dove esso è significativo della situazione reale e non puramente indicativo della tendenza della corrente;
7. correggere il titolo della "Carta delle aree inondabili" in "Carta delle fasce di inondabilità" e i relativi richiami alla tavola stessa, specie in normativa;
8. in relazione alla mancata individuazione delle fasce è opportuno inserire in Relazione la motivazione fornita come riscontro;
9. reintegrare nel piano, al fine di non perdere informazioni comunque rilevanti a livello di pianificazione di bacino, le considerazioni di carattere forestale e relative all'evoluzione della linea di spiaggia contenute nella relazione idraulica fornita in fase di apporto istruttorio (pagg. 51 e segg. della Relazione);
10. Rio Groppo
 - correggere in Relazione la dicitura "Q50";
 - corredare il profilo con le quote arginali lungo l'intero sviluppo del tratto esaminato
 - rivedere gli output delle sezioni trasversali nel tratto 24-1, in quanto non tutte le sezioni trasversali presentano la soletta di copertura visibile invece nel profilo di pelo libero;
11. valutare le informazioni fornite dal Piano di protezione Civile della Provincia relativamente alla segnalazione delle aree inondabili sul T. Fegina/Pomeo, modificando eventualmente la mappatura, specie in con-

siderazione della presenza di una confluenza.

II di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.11.2002

N. 1352

**Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Torrente Sturla dell'Ambito 14 - Bisagno. Pare-
re ai sensi dell'art.97 comma 8 della
l.r.18/99.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art.2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art.15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino

di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

– l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art.8 della l.r.n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Torrente Sturla dell'Ambito 14-Bisagno" di cui trattasi è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art.97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 25 luglio 2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al Piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di

Genova n. 37 del 25.9.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art.97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- la Provincia di Genova preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il Piano di cui si tratta, con nota prot. n. 139486/3941/2002, al Comitato Istituzionale;
- lo schema degli elaborati indicati nelle norme di attuazione è il seguente:

I. Relazione generale

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio

III. Norme di attuazione e quaderno degli allegati tecnici a supporto della normativa

IV. Carta della rete idrografica significativa

V. Carta della franosità reale

VI. Carta della suscettività al dissesto

VII. Carta delle aree inondabili

VIII. Mappatura delle criticità idrauliche

IX. Carta del rischio idrogeologico

X. Mappatura degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, scala 1:5000

XI. Carta degli interventi

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

XII Carta dell'acclività

XIII Carta geolitologica

XIV Carta geomorfologica

XV Carta idrogeologica

XVI Carta dell'uso del suolo

XVII Carta delle aree percorse dal fuoco

XVIII Carta delle aree storicamente inondate

XIX Carta dell'ubicazione delle sezioni idrauliche

XX Carta degli elementi a rischio

XXI Verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XXII Limiti di bacino e sottobacini

XXIII Schede dei parametri caratteristici dei bacini e sottobacini

XXIV Cartografia storica dei rivi del centro storico di Genova

XXV Schede opere idrauliche principali

XXVI Schede delle criticità idrauliche e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico

XXVII Schede di censimento dei movimenti franosi

- nella seduta del 11 novembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione;

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nei bacini, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;

- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 967 del 5 settembre 2002;

- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il loro adeguamento da parte della Provincia;

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni del piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Genova adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità dei piani ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia;

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'at-

tenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

I di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Torrente Sturla dell'Ambito 14-Bisagno", adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 37 del 25.9.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 11 novembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

1. art. 4 Elaborati di Piano

occorre elencare esplicitamente nella normativa le carte relative al Piano indicando-ne lo specifico riferimento oltre che negli articoli di piano anche nella Relazione in quanto la mancanza di una cartografia richiamata nella norma rende la stessa inapplicabile;

2. art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale

occorre specificare che:

- i rii identificati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;
- la disciplina vincolistica del Piano si ri-

ferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;

3. art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

comma 4 occorre:

- esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;

- rivedere l'ultimo periodo precisando che gli interventi urbanistico - edilizi ammessi nella fascia di rispetto senza preventivo parere della Provincia sono quelli ammessi nella fascia A;

4. art. 11 Manutenzione degli alvei

occorre che le direttive inserite negli allegati tecnici risultino conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;

5. art. 12 Individuazione e categorie di aree

comma 2 lett. b) punto 2 II devono essere escluse dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;

6. art. 13 Alveo Attuale

comma 1 lett. b) occorre eliminare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";

7. art. 15 Fasce di inondabilità

occorre:

- comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

- comma 10 ricondurre la possibilità di realizzare opere in deroga ai divieti previsti per le fascia A,B a quanto previsto dai criteri regionali fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;

8. art. 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

eliminare il richiamo all'art. 18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

9. art. 21 Indicazione dei soggetti attuatori eliminare il riferimento all'art. 23 in luogo dell'art. 22;
10. rendere conformi i contenuti degli allegati tecnici, a corredo della normativa, a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R. 357/2001 (Allegato A - B) ed il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

1 art. 10 Adeguamento opere

si suggerisce di:

- adeguare la rubrica indicando "Adeguamento opere in concessione";
- comma 1 dopo le parole "devono essere adeguate" aggiungere le parole "secondo le modalità previste nel Piano";

2 art. 12 Individuazione e categorie di aree

comma 2 lett. c) è opportuno precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;

3 art. 15 Fasce di inondabilità

comma 10 si suggerisce di indicare puntualmente a quali commi si riferisce la deroga ivi presente;

4 art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

comma 7 bis si suggerisce dopo le parole "ampiezza significativa" di aggiungere "quali";

5 art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua)

– si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

– comma 3 valutare, relativamente alla prevista non applicabilità della procedura di VIA, ai sensi art. 2 comma 5 l.r. 38/98, quali siano effettivamente gli interventi che ricadano in questa categoria;

II di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.11.2002

N. 1353

Piano di bacino stralcio per il rischio idrogeologico dell'ambito 16 - Entella. Parere ai sensi dell'art. 97, comma 8, della legge regionale 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett.

a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;

- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

– l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

– l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di Bacino Stralcio per il rischio idrogeologico dei Torrenti Entella- Sturla, Graveglia Rupinaro e Aree scolanti tra Rupinaro e Ambito 15 e Aree Scolanti tra Entella e Ambito 17 (Ambito 16- Entella) di cui trattasi è

stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r.9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art.97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;

- nella seduta del 7.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al Piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 32 del 31.7.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art.97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;
- la Provincia di Genova preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il Piano di cui si tratta, con note prot. n. 63131 del 17.7.2002, n. 65562 del 24.7.2002, n.69581 del 7.8.2002 e 83520 del 27.9.2002, al Comitato Istituzionale;
- lo schema degli elaborati indicato nella norma di Piano è il seguente:

I. Relazione generale

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio

III. Norme di attuazione e quaderno degli allegati tecnici a supporto normativa

IV. Carta della rete idrografica significativa

V. Carta della franosità reale

VI. Carta della suscettività al dissesto (pericolosità geomorfologica)

VII. Carta delle fasce di inondabilità (pericolosità idraulica)

VIII. Carta della fascia di riassetto fluviale

IX. Carta del rischio idrogeologico

X. Carta degli interventi

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

X. Carta dell'acclività

XI. Carta geologica

XII. Carta geomorfologica

XIII. Carta idrogeologica

XIV. Carta dell'uso del suolo

XV. Carta delle aree storicamente inondate

XVI. Carta delle tracce delle sezioni idrauliche

XVII. Carta delle aree inondabili

XVIII. Carta indicativa a livello qualitativo dei tiranti idrici per aree inondabili a T=50,200,500 anni

XIX. Carta degli elementi a rischio

XX. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XXI. Schede di censimento dei movimenti franosi.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 967 del 5 settembre 2002;

- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato che che:

- in ragione dell'oggettiva difficoltà della individuazione delle aree inondabili per il fiume Entella, dovuta alla particolare morfologia dei luoghi e condizioni di deflusso, la perimetrazione delle aree inondabili, nonché i valori particolarmente elevati dei tiranti idrici massimi, specie in corrispondenza del tratto focivo, possono non essere rappresentativi della effettiva dinamica dell'esondazione né dei volumi idrici effettivamente fuoriuscenti dall'alveo in un evento di esondazione;
- con i fondi regionali della L.R. 46/96 relativi all'annualità 2001 è stato finanziato uno studio di dettaglio, con annessa progettazione preliminare, che consentirà di determinare, con maggiore precisione ed affidabilità, le aree effettivamente raggiungibili dalle piene ai vari tempi di ritorno, nonché i tiranti massimi propri delle varie zone e le aree a maggior velocità di scorrimento;
- per quanto sopra, la parte di Piano relativa alle fasce di inondabilità del fiume Entella non permette allo stato attuale di valutare l'effettivo grado di pericolosità delle aree in questione e deve essere oggetto di sostanziali approfondimenti tecnici;
- è peraltro necessario procedere tempestivamente all'approvazione del Piano stralcio, del quale le aree in argomento rappresentano solo una porzione, stabilendo per le stesse una disciplina transitoria di salvaguardia, che permetta, nelle more dell'elaborazione dello studio di dettaglio già in corso, di garantire il non aumento del rischio attuale e la tutela della pubblica e privata incolumità, quale risulta dal dispositivo del presente atto;
- a seguito dell'esame della pratica effettuato nelle sedute dell'8 agosto 2002 e del 11 novembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio

parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione;

Considerato inoltre che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il loro adeguamento da parte della Provincia;

Ritenuto che

- risulta comunque di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni del piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Genova adegui il Piano ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

I di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico dei Torrenti Entella- Sturla, Graveglia, Rupinaro e Aree Scolanti tra Rupinaro e Ambito 15 e Aree Scolanti tra Entella e Ambito 17 (Ambito 16 - Entella) "adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 32 del 31.7.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 11 novembre 2002, necessarie a garantire la conformità del Piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

3. In relazione agli aspetti geologici si rileva la necessità di:

1.1 per tutti i bacini esaminati, relativamente alla classe "aree speciali" cs, riportate nella carta della suscettività al dissesto:

- una revisione della cartografia della suscettività al dissesto allo scopo di individuare nella classe speciale solo le cave attive o le discariche in esercizio, per le quali valgono le norme specifiche già in vigore nei rispettivi Piani di settore ed il conseguente adeguamento della Relazione di piano;

- inserire nella normativa del piano della trattazione di tali aree e assegnare la relativa classe di suscettività al dissesto alle aree di cava abbandonata, di discarica dismessa e di riporto;

1.2 relativamente al T. Graveglia

- modificare la tabella riportata a pag. 73 (par. 4.3) in conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione regionale n. 8;

- integrare il quadro degli interventi per la

mitigazione del rischio con la previsione degli studi di approfondimento relativi all'areale interessato dalla paleofrana in loc. Arzeno, in analogia a quanto riportato nel capitolo criticità del bacino (par 3.4 pag. 70);

- verificare la corrispondenza degli elementi cartografati nella carta geomorfologica con quelli riportati nella carta di franosità reale (es. loc. Arzeno: al poligono dt sulla carta geomorfologica corrisponde un poligono di frana quiescente sulla carta della franosità reale);

- controllare la stampa della carta di suscettività al dissesto eliminando gli errori grafici dovuti alla non corrispondenza dei colori con le rispettive etichette;

1.3 relativamente al Piano delle Aree scolanti tra Entella e Ambito 17

- integrare il paragrafo 3.4 "criticità del bacino" della Relazione con la trattazione delle maggiori criticità specifiche per le quali il piano propone interventi strutturali e non strutturali per la sistemazione di versanti in frana;

- una valutazione e di una conseguente eventuale integrazione degli elaborati cartografici di base e di sintesi con i fenomeni franosi indicati dall'istruttoria regionale: frana storicamente nota presso Crocetta - Cimitero di Barassi e frane nei pressi della galleria S. Giulia;

1.4 relativamente al Bacino del F. Entella-Sturla,

- riconsiderare, in coerenza con quanto espresso in Relazione in merito alla definizione delle classi di suscettività al dissesto, la classificazione del grado di suscettività attribuito all'areale della paleofrana "riattivata" di Pian Ballerino;

- integrare la Relazione, al paragrafo 3.4 pag. 122, con la sintesi delle valutazioni tecniche dei riscontri oggettivi del contributo del Progetto SCAI nonché della consulenza professionale citati nel piano in particolare a supporto della perimetrazione dello stato di attività delle macroaree su cui sorge l'abitato di Bertigaro, tenendo presente che sono state riscontrate alcune difformità con gli elaborati, tuttora inediti, del progetto SCAI;

4. In relazione agli aspetti idraulici si rileva la necessità di:

2.1 indicare nelle carte di Piano i tratti effettivamente studiati ai fini dell'applicazione dell'art. 8 c.4 della norma di piano, escludendo le verifiche puntuali in quanto le stesse non possono essere considerate come tratti indagati;

2.2 individuare in presenza di manufatti che risultino insufficienti, qualora inclusi in tratti indicati come indagati, le conseguenti aree inondabili;

2.3 specificare le condizioni a contorno assunte nei calcoli dei profili di moto permanente anche relativamente alle confluenze indicando la profondità critica nei profili di rigurgito;

2.4 individuare la fascia di riassetto fluviale per i Torrenti Sturla, Graveglia e T.Rupinaro, che è stata eliminata sulla base di motivazioni non condivisibili e conseguentemente modificare la norma di cui al comma 5 dell'art. 14 "fascia di riassetto fluviale", in presenza di interventi di riassetto fluviale già previsti dal Piano. Tale fascia risulta necessaria per l'adeguamento del corso d'acqua nell'assetto definitivo del Piano e la sua mancanza pregiudica l'applicazione degli art. 23 e 25 che la indicano come condizione necessaria per la concessione di condoni edilizi e per la gestione del regime transitorio;

2.5 chiarire a quali fasce di inondabilità, indicate nella Tav. n. 10 "Carta delle fasce di inondabilità" del Piano di bacino del T.Rupinaro e Aree scolanti tra Rupinaro e Ambito 15, e di conseguenza a quale regime normativo siano riconducibili le Zone interessate da flussi fuori alveo con $T=50$ e $T=200$ con bassa velocità di scorrimento;

2.6 verificare, per il Piano di bacino dell'Entella, le aree inondabili perimetrate, in corrispondenza della piana di Ferraia (sez.0-0.03), e di Borzonasca (sez. 54 -52) relativamente alla congruenza delle stesse con le verifiche idrauliche relative;

2.7 verificare la congruenza della Carta del Rischio, da realizzare secondo le raccomandazioni regionali, per il Piano del T.Rupinaro

Aree scolanti tra Rupinaro e Ambito 15, F. Entella - Sturla e Graveglia, che non è stata trasmessa e che quindi è da intendersi non modificata, alla luce delle modifiche apportate alla cartografia da cui deriva anch'essa in parte non trasmessa;

2.8 esplicitare i principali contenuti del progetto sulla viabilità del T. Fravega verificandone la compatibilità con il Piano e recependone se del caso le risultanze; in particolare valutare il grado di mitigazione del rischio conseguente alla deviazione del Rio S. Giulia;

3. relativamente alla normativa di Piano si rileva la necessità di

3.1 art. 4 Elaborati di Piano

elenicare esplicitamente nella normativa le carte relative a ciascun bacino indicandone lo specifico riferimento anche nella Relazione;

3.2 art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale

– indicare che i rii identificati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;

– indicare che la disciplina vincolistica del Piano si riferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;

3.3 art. 7 Portata di Piena di Progetto

comma 1 ricondurre ai criteri regionali la norma di Piano laddove indica per il tratto compreso dalla foce del fiume Entella sino alla confluenza del T. Lavagna con il T. Sturla che la portata di piena da assumere per la progettazione di opere strutturali o interventi di riassetto idraulico sia quella con T=50 anni. Tali criteri prevedono sempre come riferimento una portata di piena T=200 e, solo nel caso di opere che rappresentino fasi realizzative intermedie di interventi di sistemazioni idraulica o che concorrano significativamente a migliorare il deflusso delle piene, nel caso dell'impossibilità di realizzare interventi definitivi a breve termine, prevedono la possibilità di assumere una diversa portata previo parere favorevole della Provincia;

3.4 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

comma 4

- citare la Tavola nella quale sono riportati i tratti indagati con verifiche idrauliche;

- rivedere l'ultimo periodo precisando che gli interventi urbanistico - edilizi ammessi nella fascia di rispetto senza preventivo parere della provincia sono quelli ammessi nella fascia A;

3.5 art. 11 Manutenzione degli alvei

rendere le direttive, inserite negli allegati tecnici, conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;

3.6 art. 12 Individuazione e categorie di aree

comma 2 lett. b) punto 2 escludere dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;

3.7 art. 13 Alveo Attuale

comma 1 lett. b) eliminare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";

3.8 art. 15 Fasce di inondabilità

- eliminare i commi 3 e 5, in quanto la norma specifica inserita per il tratto compreso tra la foce del fiume Entella e la confluenza del T. Lavagna con il T. Sturla risulta difforme da quanto previsto dai criteri regionali. Inserire, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, una norma come di seguito formulata:

Art.... Regime transitorio di salvaguardia.

1. Sulle fasce di inondabilità A e B relative al fiume Entella, come rappresentate dalla tav. n. "Carta delle fasce di inondabilità", nelle more dell'elaborazione dello studio di dettaglio con progettazione preliminare finanziato con DGR 679/01, vige la disciplina di cui ai seguenti commi.

2. Fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono, in ogni caso, aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi e le idonee misure di protezione

civile, non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni o nullaosta, relativi a interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, salvo che la Provincia esprima preventivo parere favorevole.

3. Il parere, di cui al comma 2, formulato dalla Provincia, caso per caso, è diretto a garantire la pubblica e privata incolumità ed individua le eventuali opportune prescrizioni, che garantiscano il non aumento del rischio attuale e assicurino che l'intervento non arrechi pregiudizio o comporti maggiori oneri per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di sistemazione idraulica e ambientale previste.

4. A seguito della approvazione dello studio di dettaglio di cui al comma 1 sono modificate, in conformità a quanto previsto al comma 11 dell'art.15 (cfr. comma 7 bis, art. 15 normativa-tipo regionale), le perimetrazioni delle fasce di inondabilità sulle quali si applica la normativa di cui agli attuali commi 2 e 4 dell'art. 15, ovvero verrà introdotta una disciplina specifica in relazione all'individuazione di zone a minor pericolosità nell'ambito delle fasce come previsto dal comma 11 bis dell'art. 15 (quale risulta dalle raccomandazioni e osservazioni del presente parere).

5. Nel caso in cui la Provincia non abbia effettuato gli aggiornamenti di cui al comma 4, a decorrere dal 30 settembre 2003, sulle fasce A e B, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 15, commi 2 e 4 attuali (cfr art.15, commi 2 e 3 normativa tipo regionale) a condizione che la Provincia esprima preventivo parere favorevole.

Resta fermo che per i tratti non rientranti nel regime transitorio di salvaguardia di cui sopra trovano applicazione gli attuali commi 2 e 4 dell'art. 15 in esame;

– comma 8 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

– comma 12 ricondurre la possibilità di realizzare opere in deroga ai divieti previsti per le fasce A,B a quanto previsto dai criteri re-

gionali fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;

3.9 art. 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione eliminare il richiamo all'art.18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

3.10 rivedere la numerazione degli articoli 22 e 23;

3.11 rendere conformi i contenuti degli allegati tecnici, a corredo della normativa, a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R.357/2001 (Allegati A - B) ed il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

4. ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi, che possono comportare approfondimenti oggettivamente non realizzabili a breve, potrà essere ottemperato, da parte della Provincia, anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, dando atto in ogni caso, nella relazione al Piano approvato, che gli elaborati relativi saranno oggetto entro il termine suddetto degli approfondimenti, integrazioni ed adeguamenti indicati nel parere vincolante.

Al fine delle verifiche del caso copia degli elaborati, come sopra modificati, dovrà essere trasmessa, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino.

4.1 adeguare il Piano ai criteri informatici regionali;

4.2 tendere, relativamente all'intero Piano di bacino del F. Entella, così come già indicato nell'apporto istruttorio, quanto più possibile per la parte idraulica alla omogenizzazione tra i diversi sottobacini degli elaborati, delle analisi conoscitive e del piano di interventi di mitigazione del rischio e comunque prevedere esplicitamente nel Piano la realizzazione di tale omogenizzazione da effettuarsi anche in una fase di aggiornamento del Piano;

4.3 modellare idraulicamente le confluenze significative, ed in particolare quelle già segnalate in apporto istruttorio, al fine di determinare la loro influenza sui profili di corrente nelle condizioni più gravose per ciascun corso d'acqua ovvero, se già effettuato, specificare la metodologia utilizzata;

4.4 prevedere le adeguate integrazioni idrauliche nel caso di corsi d'acqua non studiati ma già riconosciuti come significativi, in funzione della loro criticità o della loro estensione o posizione;

4.5 prevedere almeno una norma di fascia B, concordemente ai criteri regionali, per tutte le aree storicamente inondate non analizzate con verifiche idrauliche, ovvero specificare nel Piano la motivazione della loro esclusione;

4.6 verificare, prima della formulazione dei programmi di intervento, che, qualora siano previsti interventi relativi ad opere puntuali di adeguamento di attraversamenti, tali interventi costituiscano un effettivo miglioramento delle condizioni di rischio;

4.7 T. Graveglia

- rielaborare il capitolo della Relazione inerente le criticità idrauliche così come indicato nell'apporto istruttorio;
- rivedere le verifiche idrauliche con particolare riferimento all'inserimento della passerella pedonale a valle della sez. 52, alle condizioni di ostruzione delle sezioni 35,50,57,60,68 e allo studio della tombinatura del T. Chiesanuova;

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

1. art. 10 Adeguamento opere

- si suggerisce di adeguare la rubrica indicando "Adeguamento opere in concessione";

- comma 1 dopo le parole "devono essere adeguate" aggiungere le parole ", secondo le modalità previste nel Piano";

2 Art. 15 Fasce di inondabilità

a seguito dei risultati dell'approfondimento dello studio idraulico, attualmente in corso, di valutare l'inserimento di una disciplina specifica, come previsto dai criteri regionali, compatibile con le finalità del Piano e con le direttive regionali in merito, relativamente ad aree individuate a minor pericolosità idraulica in ragione dell'entità dei tiranti idrici e della velocità di scorrimento.

Si suggerisce in particolare di inserire all'art. 15 il seguente comma 11 bis:

"Sulla base di studi idraulici di dettaglio che, attraverso l'individuazione di adeguati parametri, quali l'entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento che si realizzano nelle aree inondabili, permettano la valutazione delle caratteristiche della dinamica delle inondazioni ad assegnati tempi di ritorno, possono essere individuate, nell'ambito delle classi di pericolosità idraulica di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), in conformità ai criteri e alle direttive regionali, e previo parere obbligatorio favorevole del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino(*), situazioni di minor pericolosità idraulica sulle quali sarà prevista l'applicazione di una disciplina specifica compatibile con le finalità del Piano e che in ogni caso tuteli la pubblica e privata incolumità anche attraverso la previsione delle idonee misure e accorgimenti tecnico-costruttivi".

(*) Nel caso in cui, all'atto dell'approvazione dello studio di dettaglio, sia già stata emanata una direttiva regionale in materia, potrà essere previsto il solo parere del CTR dell'Autorità di Bacino

3 art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto comma 7 bis

dopo le parole "ampiezza significativa" aggiungere "quali";

4 art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua)

si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

5 per la parte geologica e geomorfologica, considerate le caratteristiche proprie degli elaborati cartografici di base, si ritiene che gli stessi possano essere revisionati nei successivi approfondimenti ed aggiornamenti nell'ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale;

6 Fiume Entella Sturla è opportuno indicare in cartografia la prevista delocalizzazione del campeggio in R4 sul Lavagna;

7 T. Rupinaro e Aree scolanti tra Rupinaro e Ambito 15 si suggerisce per maggior chiarezza di:

– riportare i risultati delle analisi in moto permanente per il tratto a monte della sezione 22;

– uniformare le sigle della Tav.14 con quelle riportate nell'allegato 1 in modo da avere un'unica dicitura nelle varie cartografie;

– rivedere la Carta degli Interventi nella quale non è riportata la simbologia indicata nella carta stessa;

– rivedere l'incongruenza tra la carta dei tiranti e aree a minor velocità indicate nella carta delle fasce che nella versione trasmessa non sembra modificata come invece indicato;

8 T. Rupinaro e Aree scolanti tra Rupinaro e Ambito 15 e Aree scolanti tra Entella e Ambito 17 e T. Graveglia si ribadisce quanto suggerito nell'apporto istruttorio in relazione all'opportunità di adottare un solo metodo di calcolo della portata per tutto il bacino;

9 T. Rupinaro

• si rileva l'opportunità di integrare gli allegati con le verifiche locali per tutte le sez. indicate nella tav. 14 e di raccordare l'individuazione delle criticità indicate nella tavola stessa con le previsioni di intervento di cui alla Tav.13 "Carta degli interventi";

• indicare, nei profili di moto permanente, la profondità critica;

• valutare se i fabbricati a monte della confluenza del Rio Campodonico ricadano o meno nella fasce di inondabilità e se possano costituire argine;

10 T. Graveglia

verificare la discordanza tra il valore di portata indicato in relazione e quello desumibile dal profilo di pelo libero (es. G3);

II di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.11.2002

N. 193

Rilascio permesso per ricerche di acque naturali termali denominato "Fiascherino" nel Comune di Lerici (La Spezia).- Hotel Fiascherino di Fiori Cimati Carlo (cod. fisc. FRCRL55M24E542Z).

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1. Alla Ditta Hotel Fiascherino di Fiori Cimati Carlo, indicata nelle premesse, è accordato, per la durata di anni tre, il permesso di effettuare ricerche per acque naturali termali nel Comune di Lerici (La Spezia).

2. La superficie di terreno, avente l'area di ha. 5,57, entro la quale la Ditta titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca, è delimitata con linea continua nelle planimetrie in scala 1:5000, catastale ed a curve di livello,

allegate al presente decreto quale parte integrante e necessaria.

3. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato al versamento del canone annuo anticipato di lire 100.000 (centomila), pari ad euro 51,65 (cinquantuno/65), quale diritto proporzionale annuo di lire 2.365 (duemilatrecentosessantacinque), pari ad euro 1,22 (uno/22), per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell'area del permesso di ricerca, nonché al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di lire 324.000 (trecentoventiquattromila), pari ad euro 167,33 (centosessantasette/33).
4. La Ditta titolare del permesso è tenuta:
 - a) ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e, in particolare, alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle prescrizioni che venissero impartite dagli organi competenti, ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche;
 - b) a presentare alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto, il progetto particolareggiato delle opere di captazione delle sorgive interessate e degli scavi e perforazioni che si intendono eseguire;
 - c) a notificare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori;
 - d) ad informare, ogni tre mesi, la Regione Liguria sull'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
 - e) a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste e a mettere a disposizione dei dipendenti incaricati i mezzi necessari per visitare i lavori.
5. Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il presente decreto viene pubblicato per esteso, a norma dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 33/1977, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

A norma dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE SETTORE POLITICHE
DI SVILUPPO DEL COMMERCIO
FIERE E MERCATI**

11.11.2002

N. 1183

Erogazione dei contributi "una tantum" a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge n. 398/1976 (E. 180.759,91).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- durante la vigenza della legge 19 maggio 1976 n. 398 l'esercizio del commercio ambulante, itinerante ovvero con posto fisso o assegnato a turno, era subordinato, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della medesima legge, al possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente;
- la predetta autorizzazione, secondo la previsione contenuta nell'articolo 6 comma 1 della legge in argomento, dava facoltà di esercitare il commercio nell'ambito del Comune di residenza e nel territorio di sei province limitrofe, compresa quella cui apparteneva il Comune di residenza, indicate dal richiedente;
- l'articolo 3, comma 7, della legge 19 maggio 1976 n. 398 stabiliva che, per l'esercizio del commercio ambulante con posto fisso o ras-

segnato a turno, occorre, oltre l'autorizzazione, la concessione dell'occupazione di suolo pubblico da parte del Comune sul cui territorio tale area si trovava;

- per effetto della disposizione di cui al precitato articolo 6, comma 1, la concessione del suolo pubblico poteva essere rilasciata soltanto dal Comune di residenza ovvero dai Comuni appartenenti alle province indicate nell'autorizzazione stessa;

- il regime autorizzatorio, testè descritto, è stato profondamente modificato dalla legge n. 112/1991 recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche". Infatti, in luogo dell'unica autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza del richiedente ed avente efficacia nelle sei province indicate nella medesima autorizzazione, la legge n. 112/1991 ha previsto 3 tipologie di autorizzazioni:

a) autorizzazione per esercitare durante tutti i giorni della settimana il commercio su posteggio dato in concessione decennale, rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova l'area interessata (art. 2, comma 2);

b) autorizzazione per esercitare solo in uno o più giorni della settimana il commercio su posteggio in concessione decennale, rilasciata dal Presidente (o da suo delegato) della Giunta regionale dove è ubicata l'area interessata (art. 2, comma 3);

c) autorizzazione per esercitare il commercio in forma esclusivamente itinerante nell'ambito del territorio regionale, rilasciata dal Presidente della Giunta della Regione (o da un suo delegato) alla quale l'istanza è stata indirizzata (art. 2, comma 4);

- la diversità del regime autorizzatorio stabilito dalla legge n. 112/1991 rispetto a quello delineato dalla abrogata legge 19 maggio 1976 n. 398 ha determinato la necessità di uniformare alla legislazione subentrante le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa pregressa;
- tale esigenza è stata soddisfatta dal D.M. 4 giugno 1993, n. 248 recante "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche" che all'articolo 19 ha disciplinato la conversione dell'autorizzazione rila-

sciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 nelle autorizzazioni previste dalla legge n. 112/1991;

- l'articolo 19 del D.M. n. 248/1993 ha stabilito che:

1) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398, se posseduta da soggetto titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, fosse convertita nel Comune dove si trova tale area, nell'autorizzazione comunale contemplata dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 112/1991;

2) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, se posseduta da soggetto titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana nello stesso Comune o in più Comuni, fosse convertita nell'autorizzazione regionale contemplata dall'articolo 2, comma 3, della legge;

3) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, se posseduta da soggetto titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a 3, fosse convertita, a scelta dell'interessato o nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 3 della legge o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

4) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 posseduta da soggetto privo di concessione di posteggio fosse convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge;

5) la conversione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398 in una delle autorizzazioni regionali sopraindicate fosse subordinata all'invio, da parte del titolare, alla Regione, della documentazione di cui al comma 7 e entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.M. n. 248/1993, pena la cessazione di validità dell'autorizzazione stessa;

- in relazione alle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, la Regione Liguria è intervenuta con la L.R. 12 luglio 1993, n. 31, modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1996, n. 51;

- l'articolo 4, comma 1, della citata legge regionale, ha attribuito ai Comuni liguri, individuati in base ai criteri fissati dal successivo articolo 5, le funzioni concernenti la conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398;
- l'articolo 10 della legge regionale in argomento ha previsto la corresponsione ai Comuni liguri di un contributo straordinario "una tantum" a concorso degli oneri straordinari dagli stessi sostenuti per le operazioni di conversione delle autorizzazioni effettuate ai sensi del precitato articolo 5;
- il successivo articolo 11, comma 2, allo scopo di provvedere agli oneri derivanti dalla previsione contenuta nell'articolo 10, ha istituito, ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 il capitolo 8230 recante "contributo una tantum a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398" con lo stanziamento di L. 350.000.000 in termini di competenza;
- l'art. 3 della legge 5 gennaio 1996 ha prorogato alla data del 31.12.1995 il termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del precitato D.M. 4 giugno 1993, n. 248;
- la Giunta regionale della Liguria con la deliberazione n. 4516 del 20.12.1996 ha disposto:
 - a) di assegnare ai Comuni liguri che hanno effettuato operazioni di conversione dei titoli autorizzativi ex lege n. 112/1991 la somma di L. 350.000.000 a concorso degli oneri straordinari dagli stessi sostenuti per l'effettuazione di tale attività, da ripartirsi tra i Comuni stessi in relazione al numero dei titoli convertiti;
 - b) di impegnare la somma di L. 350.000.000 ai sensi dell'articolo 79 della L.R. n. 42/1977 e successive modificazioni con imputazione al Bilancio per l'esercizio 1996 - Gruppo 4 - Comparto 4 - Programma 2 Capitolo 8230 recante "contributi una tantum a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19.5.76 n. 398;
 - c) di procedere alla ripartizione della somma di L. 350.000.000 con successivo provvedimento deliberativo, tenuto conto della circostanza che i Comuni alla data di predisposizione della presente deliberazione non hanno completato le conversioni anche a causa della proroga dei termini stabilita dall'art. 3, comma 1 della legge 5 gennaio 1996, n. 25;
- la legge 25 marzo 1997 n. 77 recante "Disposizioni in materia di commercio e di Camere di Commercio" ha differito ulteriormente al 30 giugno 1997 la scadenza del termine per l'invio della documentazione rilevante ai fini della conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976;
- la proroga sopraindicata, avendo prolungato ulteriormente i tempi per l'effettuazione delle conversioni da parte dei Comuni, ha impedito alla Regione di adottare il provvedimento di ripartizione della precitata somma di L. 350.000.000 prima che maturassero le condizioni di legge perché la stessa fosse dichiarata perente;
- la Giunta Regionale della Liguria con la deliberazione n. 648 del 13.3.1998 ha dichiarato perenti, agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa delle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 4.11.1997, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, dell'articolo 2 della L.R. 27.1.1995, n. 6, i residui passivi non pagati alla chiusura dell'esercizio 1997 relativi a spese in conto capitale e partite di giro derivanti dall'esercizio 1995 e a spese correnti derivanti dall'esercizio 1996 i cui impegni si sono perfezionati entro l'esercizio 1996;
- il regime normativo del commercio su aree pubbliche costituito, per la fonte statale, dalla legge n. 112/1991 e dal D.M. n. 248/1993 e successive modifiche e, per la fonte regionale, dalla L.R. 12 luglio 1993, n. 31 modificata dalla l.r. 6 dicembre 1996, n. 51, in applicazione dell'articolo 30 comma 2 del D.Lgs n. 114/1998 ha cessato di avere efficacia sul territorio della Regione Liguria in data 5 agosto 1999, giorno dell'entrata in vigore della L.R. 19/1999 con la quale la Regione ha dato attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 28, comma 12, del sopracitato D.lgs n. 114/1998;
- l'art. 26, comma 7, della citata l.r. 19/1999 ha

- confermato, tuttavia, il contenuto degli articoli 10-11 della abrogata L.R. 12 luglio 1993, n. 31, modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1996, n. 51, prevedendo l'erogazione ai Comuni liguri della somma di L. 350.000.000 a concorso degli oneri straordinari dagli stessi sostenuti per le operazioni di conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976;
- Daro atto, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 lettera b) della citata L.R. 19/1999 la somma da erogare ad ogni singolo Comune ligure a titolo di contributo "una tantum" deve essere determinata in misura proporzionale al numero dei titoli convertiti da ciascuno di essi;
 - Considerato che assumono carattere straordinario soltanto gli oneri sostenuti dai Comuni per la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976 nelle autorizzazioni regionali previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991 perché trattasi di operazioni delegate ai Comuni dall'art. 4 comma 1 della L.R. 12 luglio 1993, n. 31, mentre non assumono identica natura gli oneri sostenuti per la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976 nell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2 comma 2 della citata legge n. 112/1991 essendo questa attività amministrativa attribuita ai Comuni stessi dall'art. 19 comma 2, del D.M. n. 248/1993;
 - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9 dell'abrogata L.R. 12 luglio 1993, n. 31, i Comuni erano obbligati a dare notizia alla Regione dell'emanazione dei provvedimenti di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge n. 398/1976;
 - Preso atto che, in base alle trasmissioni effettuate alla Regione Liguria alla data di predisposizione del presente atto, il numero delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976 convertite dai Comuni liguri nelle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 112/1991 risulta pari a 7016 unità;
 - Considerato che la somma da erogare per ogni singolo titolo autorizzativo convertito è individuata mediante la suddivisione dell'importo di L. 350.000.000 per il numero delle autorizzazioni convertite che è pari a 7016 unità;
 - Accertato che in relazione a ciascun titolo autorizzativo convertito, la Regione è tenuta a trasferire al Comune, che ha effettuato la predetta attività amministrativa, la cifra di L. 49.886;
 - Dato atto che le somme di cui sopra sono state convertite in Euro ai sensi di legge;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 13.3.1998 con la quale sono stati dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi derivanti dall'esercizio 1996 spese correnti - perfezionati entro l'esercizio 1996, ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 4 novembre 1977, n. 42 e successive modifiche;
 - Considerato che il residuo passivo di cui trattasi è stato radiato dalle strutture contabili perché è compreso fra quelli dichiarati perenti e che, pertanto, non è possibile dar corso alla spesa con l'imputazione in origine attribuita;
 - Ritenuto, tuttavia, di dover provvedere al pagamento della spesa di cui trattasi in quanto la stessa non risulta prescritta, mediante imputazione al capitolo di spesa n. 9560 del bilancio 2002 "Spese riguardanti i residui passivi di parte corrente perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori";
 - Visto l'articolo 45, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15;
 - Vista la legge regionale n. 21 del 7.5.2002 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;
- DECRETA**
- la ripartizione della somma di E. 180.759,91, per i motivi in premessa specificati, tra i Comuni liguri, che abbiano convertito i titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge n. 398/1976 nelle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991, così come indicato nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la liquidazione ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 della somma di E. 180.759,91, perente agli effetti amministrativi, (ex impegno n. 9251 - ex capitolo 8230 - esercizio 1996) con imputazione al ca-

pitolo di spesa n. 9560 del Bilancio 2002 "Spese riguardanti i residui passivi di parte corrente perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori" a favore dei Comuni indicati nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, esente dalla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 D.P.R. 600/1973;

- è autorizzato il Servizio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento della somma di E. 180.759,91 a favore dei Comuni indicati nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto con rilascio di quietanza da parte dei rispettivi Tesorieri.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Renata Oliveri

Titoli autorizzativi
Provincia di Genova

COMUNI	CODICE FISCALE	TITOLI CONVER-TITI	IMPORT TRASF. ARROTO-NDATO
ARENZANO	00449500107	41	1056,32
BARGAGLI	00859380107	6	154,58
BUSALLA	80007490107	40	1030,56
CAMOGLI	83003790108	10	257,64
CAMPOLIGURE	00867140105	15	386,46
CAMPOMORONE	00769440108	5	128,82
CARASCO	00432840106	3	77,29
CASARZA LIGURE	00465640100	35	901,74
CASTIGLIONE C.SE	00465390102	4	103,06
CHIAVARI	00592160105	174	4482,93
CICAGNA	00945110104	4	103,06
COGOLETO	80007570106	43	1107,85
COGORNO	00412900102	22	566,81
DAVAGNA	00905900106	4	103,06
FASCIA	80041610108	1	25,76
GENOVA	00856930102	1471	37898,79
ISOLA CANTONE	00563890102	5	128,82
LAVAGNA	00601910102	29	747,15
LORSICA	00945100105	1	25,76
MASONE	00831250105	7	180,35
MONEGLIA	00401180104	7	180,35
MONTEBRUNO	00955060108	2	51,53
NE'	82002590105	5	128,82
NEIRONE	83004450108	1	25,76
RAPALLO	83003750102	56	1442,78
RECCO	00605540103	28	721,39
RONCO SCRIVIA	00705520104	6	154,58

S.COLOMBANO C.	82002530101	3	77,29
S. MARGHERITA L.	00854480100	38	979,03
S. OLCESE	00620570101	1	25,76
S.STEFANO D'AV.	82003030101	21	541,04
SERRA RICCO'	00853850105	4	103,06
SESTRI LEVANTE	00787810100	55	1417,02
SORI	83001010103	1	25,76
TIGLIETO	00859070104	1	25,76
TORRIGLIA	80007330105	3	77,29
TOTALE PROVINCIA		2052	554.44,03

Titoli autorizzativi
Provincia di Savona

COMUNI	CODICE FISCALE	TITOLI CONVER-TITI	IMPORT TRASF. ARROTO-NDATO
ALASSIO	00277920096	79	2035,35
ALBENGA	00279480099	98	2524,87
ALBISOLA SUP	00340950096	34	875,97
ALBISOLA MARINA	00333890093	28	721,39
ALTARE	00328650098	11	283,40
ANDORA	00135420099	54	1391,25
ARNASCO	00326540093	2	51,53
BARDINETO	00339030090	5	128,82
BERGEGGI	00245250097	2	51,53
BOISSANO	81001410091	4	103,06
BORGHETTO S.S.	00229160098	82	2112,64
BORGIO VEREZZI	00227410099	3	77,29
CAIRO MONTENOT.	00334690096	104	2679,45
CALIZZANO	00336110093	76	1958,06
CARCARE	00224110098	48	1236,67
CASANOVA LER.	00327960092	5	128,82
CASTELBIANCO	00340200096	2	51,53
CELLE LIGURE	00222000093	12	309,17
CENGIO	00338220098	28	721,39
CERIALE	00314120098	28	721,39
DEGO	00296440092	9	231,88
FINALE LIGURE	00318330099	73	1880,77
GIUSTENICE	00336100094	1	25,76
LAIGUEGLIA	81001590090	7	180,35
LOANO	00308950096	176	4534,46
MALLARE	00253630099	5	128,82
MILLESIMO	00342680097	19	489,52
MURIALDO	00338310097	2	51,53
NOLI	00296990096	12	309,17
ORTOVERO	00341180099	1	25,76
PALLARE	00266020098	3	77,29
PIETRA LIGURE	00332440098	45	1159,38
PONTINVREA	00248290090	2	51,53
QUILIANO	00212370092	12	309,17
ROCCAVERNATE	00341340099	5	128,82
SASSELLO	00296950090	18	463,75
SAVONA	00175270099	1054	27155,22
SPOTORNO	00232910091	15	386,46
STELLA	00277280095	2	51,53
STELLANELLO	00358000099	1	25,76
TOIRANO	00165480096	10	257,64
URBE	00333590099	2	51,53
VADO LIGURE	00251200093	58	1494,31
VARAZZE	00318100096	30	772,92
VILLANOVA D'ALB.	00297750093	1	25,76
TOTALE PROVINCIA		2268	58.432,67

Titoli autorizzativi
Provincia di Imperia

COMUNI	CODICE FISCALE	TITOLI CONVER-TITI	IMPORT TRASF. ARROTO-NDATO
BADALUCCO	00250450087	4	103,06
BORDIGHERA	00081170086	72	1855,00
BORGOMARO	00254630080	4	103,06
CAMPOROSSO	00246620082	11	283,40
CARPASIO	00247250087	1	25,76
CERVO	00246280085	11	283,40
CESIO	00244940086	2	51,53
CHIUSANICO	00245080080	3	77,29
CHIUSAVECCHIA	00253650089	2	51,53
CIPRESSA	00244820080	1	25,76
CIVEZZA	00089510085	1	25,76
DIANO C.	00098480080	1	25,76
DIANO MARINA	00247790082	61	1571,60
DIANO S. PIETRO	00263160087	2	51,53
IMPERIA	00089700082	454	11696,85
LUCINASCO	00247300080	1	25,76
MENDATICA	00246330088	1	25,76
OLIVETTA			
S.MICHELE	00238720080	1	25,76
OSPEDALETTI	00246880082	14	360,70
PERINALDO	00193210085	1	25,76
PIETRABRUNA	00246270086	1	25,76
PIEVE DI TECO	00244500088	20	515,28
PONTEDASSIO	00246160089	8	206,11
PORNASSIO	00246290084	12	309,17
RANZO	00245030085	1	25,76
RIVA LIGURE	00248350084	13	334,93
S. BARTOLOMEO	00088020086	32	824,45
S. LORENZO AL M.	00246170088	9	231,88
S. STEFANO AL M.	00247360084	4	103,06
SANREMO	00253750087	214	5513,49
SEBORGIA	00245920087	3	77,29
TAGGIA	00089460083	78	2009,59
TERZORIO	00250570082	1	25,76
VALLECROSA	00247350085	29	747,15
VENTIMIGLIA	00247210081	162	4173,76
VILLAFARALDI	00135600088	1	25,76
TOTALE PROVINCIA		1236	31844,23

Titoli Autorizzativi
Provincia di La Spezia

COMUNI	CODICE FISCALE	TITOLI CONVER-TITI	IMPORT TRASF. ARROTO-NDATO
AMEGLIA	81001430115	11	283,40
ARCOLA	80004690113	20	515,28
BOLANO	00101560118	49	1262,43
BONASSOLA	00218390110	1	25,76
BORGHETTO VARA	00170090112	4	103,06
BRUGNATO	80008050116	3	77,29
CALICE CORNOVIG.	80004710119	5	128,82
CASTELNUOVO M.	00115020117	24	618,33
FOLLO	00118050111	9	231,88
LA SPEZIA	00211160114	1097	28263,07
LERICI	00214710113	10	257,64
LEVANTO	00197500119	9	831,88
MONTEROSSO	00192420115	3	77,29
PIGNONE	80007990114	1	25,76

PORTOVENERE	00235390119	7	180,35
RIOMAGGIORE	00215200114	1	25,76
ROCCHETTA VARA	80007010111	4	103,06
S. STEFANO M.	00097960116	25	644,10
SARZANA	00192320117	28	721,39
SESTA GODANO	00130500119	7	180,35
VARESE LIGURE	00197950116	17	437,99
VERNAZZA	00181120114	1	25,76
VEZZANO LIGURE	00109960112	24	618,33
TOTALE PROVINCIA		1360	35038,98

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI EUROPEI**

11.11.2002

N. 2367

PIC Interreg 3 A 2000/2006 (Alcotra) - Comitato di programmazione del 5 luglio 2002 finanziamento dei progetti approvati. Impegno quota di acconto di euro 53.667,80 sul cap.9353 (Stato) e di euro 4.151,20 sul cap. 9352 (Regione).

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 1316 del 28 novembre 2000 di approvazione dell'accordo di cooperazione e del Docup Interreg 3 A Alcotra transfrontaliero;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C (2001) 2768 del 12 novembre 2001;

Visto il complemento di programmazione e il regolamento generale di attuazione approvati il 23 novembre 2001 dal comitato di sorveglianza Alcotra;

Visto che la Regione Piemonte è stata delegata a svolgere i compiti di autorità di Gestione del programma attraverso il settore politiche comunitarie;

Vista la determina dell'autorità di gestione n. 612 del 20 agosto 2002 di presa d'atto delle decisioni del comitato di programmazione del 5 luglio 2002 a Sarre (Valle d'Aosta) e dei progetti approvati da tale istanza in seguito a istruttoria effettuata dal segretariato tecnico congiunto e da strutture regionali;

Visto che la Regione Piemonte in quanto autorità di gestione e di pagamento, gestisce, attraverso lo strumento della convenzione con il ca-

pofila del progetto, l'intera quota FESR, mentre le altre regioni gestiscono - impegnano cioè ed erogano a favore dei beneficiari liguri dei progetti approvati dal comitato di programmazione Alcotra - le sole contropartite pubbliche nazionali - quota statale e quota regionale;

omissis

Atteso che tale elenco di progetti ammessi a finanziamento contiene due progetti in cui la Liguria è coinvolta per territorio in quanto i beneficiari vi operano; in particolare:

PROGETTO	BENEFICIARIO	COSTO TOTALE\ FR/IT	FESR	QUOTA STATALE	QUOTA REGIONE LIGURIA
Progetto n. 21/6 "Corso di specializzazione in economia e diritto per lo sviluppo territoriale delle aree di confine"	Con funzioni di capofila Centro universitario per la formazione permanente Perform, Cod. fiscale 00754150100 con sede di Genova Piazza Nunziata 2	523.609,00 di cui Euro 369.290,00 a carico IT compresi Euro 40.750,00 a carico beneficiario ed Euro 154.319,00 a carico FR	164.270,00	143.514,00	20.756,00
Progetto n. 22/9 "Verso un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente produzione integrata in serra"	Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo con sede in Sanremo via Carducci 12 codice fiscale 00302440086	876.880,00 di cui Euro 392.650,00 a carico It compresi Euro 143.000,00 a carico beneficiario ed Euro 484.230,00 a carico FR	124.825,00	124.825,00	0

omissis

DECRETA

di prendere atto dell'approvazione dei progetti da parte del comitato di programmazione Alcotra;

di impegnare ai sensi dell'art. 79 della L.R. 04.11.1977 n. 42 le somme indicate in tabella sul capitolo 9352 (quota statale) e sul capitolo 9353 (quota regionale) a favore dei beneficiari liguri a titolo di anticipo pari al 20% delle contropartite pubbliche nazionali, dando atto che il circuito finanziario del FESR è regolato nella convenzione tra autorità di gestione (Regione Piemonte) e capofila;

omissis

di erogare tali somme successivamente alla firma della convenzione con autorità di gestione e della comunicazione di avvio dei progetti;

di impegnare le strutture responsabili (Affari Europei per Progetto 21/6 e qualità delle produzioni e assistenza tecnica per 22/9) a provvedere ad impegnare ed a erogare secondo lo stato di avanzamento le quote successive secondo il regolamento generale di attuazione ed a provvedere a tutti gli atti contabili necessari ad opportuni;

omissis

IL DIRIGENTE
Laura Canale

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

12.11.2002

N. 2399

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di pietra del finale denominata "Boragni" in Comune di Orco Feglino (Savona), della Ditta Paolo Arata & C. S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di prendere atto, per i motivi specificati in premessa, della cessazione dell'attività estrattiva nella cava di pietra del finale denominata "Boragni" in Comune di Orco Feglino (Savona).
- 2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n. 31.116.127.-2 in data 17 giugno 1997 della SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., per un valore di lire 60.000.000 (sessantamila), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 - a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava - dalla Ditta Paolo Arata & C. S.p.A.
- 3) Di comunicare il rilascio della presente autorizzazione - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Orco Feglino, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- 4) Di avisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio: Idrogeologico e
Derivazioni d'acqua**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 13.05.2002 il Sig. Busso Claudio con sede in Ceriale, Via Campese, nr. 36/1, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da un pozzo in Loc. Monterosso - Comunale di Ceriale - una quantità d'acqua di moduli 0,08 (l/sec. 0,80) ad uso irriguo.

Savona, 7.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio: Idrogeologico e Derivazioni
d'acqua**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 11.08.2002 il Sig. Daniele Riccardo con sede in Arnasco, Località Prato, nr. 3, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da un pozzo in Loc. Prato - Regione Collette - Comune di Arnasco - una quantità d'acqua di moduli 0,0031 (l/sec. 0,31) ad uso irriguo.

Savona, 8.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - SERVIZIO ESPROPRI
CONTRATTI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA**

16.11.2002

N. 4108

Procedura espropriativa promossa dal Comune di Pietra Ligure - Costruzione campo sportivo in località Crocetta. Ordinanza di versamento dell'indennità di espropriazione.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

il versamento nella Cassa DD.PP. di Savona dell'indennità di espropriazione, da convertirsi in polizza di deposito a favore della sottospecificata ditta

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso il Servizio Appalti/Contratti/Espropri della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

31.10.2002

N. 3911

L.E. n. 474 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di Linee Elettriche Aeree A 132 Kv per allacciamento C.P. "Sassello" e nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT denominata Sassello nel territorio del Comu-

ne di Sassello. Ditta: E.N.E.L. Distribuzione - Direzione Liguria - Genova.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DISPONE

di autorizzare l'E.N.E.L. S.p.a., fatti salvi i diritti dei terzi ed ai fini dell'art. 108 del T.U. n. 1775/2933 e successivi modifiche ed integrazioni, alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche aeree a 132 kv per allacciamento C.P. "Sassello" e nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT denominata "Sassello" nel territorio del Comune di Sassello, a condizione per i parametri tecnici dell'installazione corrispondono esattamente a quanto previsto nel progetto con allegato grafico n. 32526 in data 27.07.01 e subordinatamente all'osservanza delle norme e particolarità imposte dagli enti interessati e alle disposizioni vigenti per gli impianti elettrici nonchè le opere di scavo e fondazione;

di stabilire che i lavori e le procedure espropriative abbiano inizio entro 36 mesi dalla data del presente decreto e compimento entro 60 mesi dalla stessa data; di stabilire altresì che entro 36 mesi da tale data l'E.N.E.L. S.p.A. dovrà presentare alla provincia di Savona a norma dell'art. 116 del citato T.U. n. 1775/1933, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata rispetto ai quali si rendesse necessario procedere a termini della legge 25.6.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

di accordare la presente autorizzazione sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933, cosicchè l'E.N.E.L. S.p.A. assuma la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall'impianto e dall'esercizio delle linee elettriche di cui trattasi sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati da tali opere;

di imporre all'E.N.E.L. S.p.A. l'obbligo di eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli

impianti elettrici soprasmontati, tutte le necessarie ed opportune modifiche che, a norma di legge venissero prescritte da parte delle competenti amministrazioni per la tutela dei pubblici e privati interessi di cui esse sono preposte, entro i termini che all'uopo saranno stabiliti, nonchè di presentare la documentazione tecnica necessaria al collaudo delle opere;

di disporre a carico dell'E.N.E.L. tutte le spese inerenti la presente autorizzazione ivi comprese quelle relative al collaudo delle opere eseguite;

di fare salve le disposizioni contenute nelle altre autorizzazioni o concessioni inerenti all'impianto ed all'esercizio delle predette linee elettriche, che l'E.N.E.L. resta obbligato ad acquisire.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati i particolari esecutivi della linea e le inerenti relazioni di calcolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del T.U. n. 1775/1933, dell'art. 9 del D.P.R. 18.3.1965, n. 342 della legge 25.6.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle leggi 22.10.1971, n. 865 e 27.6.1974, n. 247, il presente Atto Dirigenziale ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere ed impianti occorrenti all'elettrodotto in questione, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.11.2002

N. 4063

Richiedente: Comune di Casanova Lerrone. Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Casanova Lerrone - Località Ascensione. Rif. 2073/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso in sanatoria al Comune di Casanova Lerrone, di derivare dal Torrente Lerrone, in Comune di Casanova Lerrone località Ascensione, una quantità di acqua non superiore a moduli 0,2 (l/sec. 20) per uso irriguo.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi, continui decorrenti dalla data del 31.12.1988, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10117 di repertorio in data 17.10.2002.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

05.11.2002

N. 586

Deroga n. 294. Dorso d'acqua: Canale S. Michele. Domanda della Ditta: Bernardini Piero e Zangani Maria Angela, inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su terreno di proprietà ubicato in località Via Camponesto del Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio della deroga di rispetto spondale, connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, relativa alla

realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sul terreno di proprietà, ubicato in Comune di Sarzana ad una distanza non inferiore a ml. 11,20 dal piede dell'argine coincidente con il confine demaniale.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE - AREA SERVIZI
AGRARI DELLA COMUNITÀ
MONTANA INGAUNA**

21.10.2002

N. 8

L.R. 21.07.1983 n. 30, art. 1, comma c. Richiedente: Lo Manto Enza. Richiedente di autorizzazione per l'impianto di vivaio e vendita di piante in Comune di Albenga. Riferimenti Catastali: Reg. Pontelungo inf. 15/2 Albenga F.22 mapp. 14 (parte).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AGRARI

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che modifica l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142.

Vista la domanda pervenuta in data 11.10.02 presentata da Lo Manto Enza nata a Albenga il 12.02.69, residente in Comune di Albenga reg. Pontelungo inf. 15/2 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla impianto nella propria azienda, di un vivaio di specie floricole ed alla commercializzazione in loco delle piante prodotte.

Visto il verbale di accertamento all'uopo redatto dal responsabile del Procedimento

AUTORIZZA

L'impianto di una vivaio di specie floricole in

vaso e la commercializzazione in loco dei prodotti nell'azienda sita in reg. Pontelungo inf. 15/2 Albenga nei mappali sopra descritti.

Albenga, 21.10.02

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI
Dott. Agr. Paolo Galizia

**AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE - AREA SERVIZI
AGRARI DELLA COMUNITÀ
MONTANA INGAUNA**

21.10.2002

N. 10

L.R. 21.07.1983 n. 30, art. 1, comma c. Richiedente: Florimar-Moreno Sabina Srl. amm Moreno Mauro. Richiesta di autorizzazione per la vendita di piante parti di piante e sementi. Comune di Villanova d'Albenga. Riferimenti Catastali: Via Martiri della Libertà, 1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AGRARI

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che modifica l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142.

Vista la domanda pervenuta in data 11.10.02 presentata da Moreno Mauro nato a Albenga il 28.01.56, residente in Comune di Albenga fz. S. Fedele via S. Pietro, 1 amm. della Florimar-Moreno Sabrina Srl intesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita ed il commercio di piante, parti di piante, sementi e materiale per la moltiplicazione.

Visto il verbale di accertamento all'uopo redatto dal responsabile del Procedimento

AUTORIZZA

Alla vendita e commercializzazione di piante, parti di piante, sementi e materiale per la mol-

tiplicazione nei locali della propria attività sita
in Comune di Villanova d'Albenga via Martiri
della Libertà, 1.

Albenga, 21.10.02

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI
Dott. Agr. Paolo Galizia
